

Mi limito a qualche riflessione sul tema di questo convegno che è un tema affascinante: «la proprietà collettiva moderna» è senz'altro oggi il problema più impegnativo che occorre affrontare e risolvere se si vogliono mantenere le gestioni collettive in termini validi per l'intero territorio.

Proprio per questo sono venuta qui e Vi ringrazio per l'invito.

Nell'ambiente regoliero la gestione dei beni collettivi ed il rapporto regole-territorio sono stati impostati correttamente fin dall'inizio, cinquant'anni fa, quando i regolieri hanno intrapreso la loro lotta contro la legge n. 1766 del 1927 sul riordino degli usi civici nel Regno: legge cd. unificatrice che ha tanti aspetti positivi e sostanziali, ma che ha ritenuto poter estendere il modello meridionale all'intero territorio nazionale, unificando realtà ed aspettative storicamente diverse.

Come è noto, è proprio all'unificazione che si opposero subito i regolieri con un contenzioso che si è trascinato per decenni prima in sede commissariale e poi a Roma, in Corte di Appello e in Cassazione: contenzioso risolto alla fine in via legislativa con la legge 1102 del 1971 (cd. legge Montagna).

Dopo vent'anni di attuazione, possiamo considerare la legge del '71 una legge vincente perché se oggi – pur con tutte le perplessità ed opposizioni – la Regione Veneto ha ritenuto poter affidare la gestione del Parco alla Regola, questo vuol dire che essa è un organismo vitale, funzionante e in grado di gestire il territorio. Questo significa anche che la Regola è uno strumento positivo, uno strumento di cui bisognerebbe fare tesoro ed utilizzare anche in sede nazionale per ridare fiato, vita, contenuto alle proprietà delle altre comunità locali.

Purtroppo la mia testimonianza per quanto attiene il resto d'Italia, non è positiva: le proprietà collettive nel centro-sud sono ove assenti ove disperse e frammentate: c'è un contrasto notevole fra quella che è la realtà delle gestioni regoliere del nord e gli altri territori. Ad esempio la Calabria è tutto demanio civico eppure in Calabria le gestioni civiche mancano e sono inattive. La popolazione non ha saputo rivendicare e gestire i suoi diritti e così facendo ha perso il rapporto diretto con il proprio territorio.

In genere, nel centro-sud la gestione dei patrimoni civici si è confusa con

la gestione politico-amministrativa dell'ente: in un groviglio da cui la popolazione non ha saputo affrancarsi per riprendere l'amministrazione del suo patrimonio.

Nel centro Italia abbiamo le Università Agrarie, ma come vivono? Anche nei territori degli ex Stati Pontifici c'è stata, come sapete, una lotta durata decenni prima per riconoscere e poi ridare autonomia ed ossigeno a questi enti: dapprima, negli anni '30-50 le U.A. furono considerate come imprese (enti pubblici economici), ma l'esperimento dette cattiva prova, così negli anni '80 esse vennero qualificate enti pubblici minori e poste sotto il controllo pubblico.

In tal modo però gli enti si sono snaturati: le U.A. non sono più né imprese né enti pubblici. Facendo un confronto tra le comunità locali regolate dalla legge del '27 e le realtà recepite e regolate dalla legge Montagna del '71, sono queste ultime che si possono considerare vincenti, e ciò nonostante il persistere delle antiche strutture ed i limiti originari, che oggi si tende da più parti a considerare superati e a voler eliminare.

Si può concludere che la legge del '71 è stata una buona legge nella misura in cui ha permesso la conservazione degli antichi patrimoni e una gestione attiva degli stessi, conciliando l'attività gestionale con il controllo pubblico e nonostante la qualifica privatistica degli enti.

È proprio invece sulla gestione e sulla conservazione degli enti che la legge del '27 si è dimostrata carente nella misura in cui è stata finalizzata a snaturare e condannare le antiche comunità: in effetti, essa ne ha favorito l'estinzione con la quotizzazione dei beni e l'assoggettamento dei patrimoni civici agli usi generalizzati degli utenti.

Così organismi e gruppi che avevano una propria storia e una propria funzionalità sono stati soppressi e i beni trasferiti ai comuni.

Come sappiamo, questo è avvenuto perché la legge del '27, che indubbiamente ha molti meriti, soprattutto per aver recepito e riaffermato i principi di indisponibilità e di tutela dei demani delle comunità, è nata in un momento storico particolare in cui si tendeva a privilegiare la creazione delle piccole proprietà individuali a danno dei patrimoni delle comunità.

La legge-Montagna del 1971 invece è riuscita a mantenere e a favorire un rapporto corretto tra le comunità locali ed il territorio proprio attraverso la conservazione delle strutture regolatorie originarie: per questo riteniamo che esse vadano salvaguardate in quanto consentono alla Regola di difendere il territorio, sentendolo come proprio.

Relazione al Convegno di studi "*Per una proprietà collettiva moderna*"
Cortina D'Ampezzo 21 giugno 1991

www.demaniocivico.it